SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 agosto 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Università di Salerno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191

DECRETO 5 maggio 2010.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo. (Decreto n. 40). *(10A09512)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali e paritari. (Decreto n. 41). *(10A09513)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari. (Decreto n. 42). *(10A09514)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. (Decreto n. 43). *(10A09515)*

ORDINANZA 5 maggio 2010.

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010. (Ordinanza n. 44). *(10A09516)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 192

Ministero dell'interno

263° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo *(10A09438)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2010.

Scioglimento del consiglio comunale e rimozione del sindaco di Camigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il signor Vincenzo Cenname è stato eletto alla carica di sindaco del comune di Camigliano (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007;

Considerata la grave e reiterata inerzia del predetto amministratore nel trasmettere alla provincia i dati di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, in violazione del termine perentorio di trenta giorni prescritto per tale adempimento;

Visto l'atto di diffida in data 9 aprile 2010 rivolto dal Prefetto di Caserta nei confronti del sindaco;

Visto il decreto in data 14 giugno 2010 con il quale, decorso inutilmente il termine assegnato con l'atto di diffida, il Prefetto di Caserta, ai sensi del comma 5 del citato art. 11, ha nominato un commissario *ad acta* con l'incarico di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza del comune;

Vista la nota in data 18 giugno 2010 con la quale il Prefetto di Caserta ha proposto la rimozione del sindaco di Camigliano, ai sensi del citato comma 5 dell'art. 11, il quale rinvia all'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la rimozione del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del consiglio comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Vincenzo Cenname, sindaco del comune di Camigliano (Caserta), è rimosso dalla carica elettiva.

Art. 2.

Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il consiglio comunale di Camigliano (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il signor Vincenzo Cenname è stato eletto sindaco del comune di Camigliano (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007.

Il citato ente non ha provveduto, entro il termine perentorio previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, a trasmettere alla provincia i dati indicati dalla norma medesima, concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Il Prefetto di Caserta ha pertanto diffidato il sindaco, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 11, a provvedere al suddetto adempimento entro il termine di dieci giorni dal 9 aprile 2010, data di ricezione dell'atto di diffida.

Essendo decorso inutilmente il termine assegnato con la diffida, il Prefetto di Caserta, con proprio decreto in data 14 giugno 2010, ha nominato un commissario *ad acta* con l'incarico di provvedere ai citati adempimenti e successivamente, con nota in data 18 giugno 2010, ha proposto la rimozione del sindaco, come previsto dal citato comma 5 dell'art. 11.

Si ritiene , pertanto, che nella fattispecie ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta rimozione del sindaco del comune di Camigliano (Caserta), ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del citato decreto legislativo, la rimozione del sindaco comporta, necessariamente, lo scioglimento del consiglio comunale e considerato che i suddetti provvedimenti costituiscono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, si ritiene che gli stessi debbano essere adottati contestualmente con un unico decreto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si dispone la rimozione del sindaco del comune di Camigliano (Caserta) e, per l'effetto, lo scioglimento del relativo consiglio comunale.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A10072

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Domodossola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio comunale di Domodossola (Verbano Cusio Ossola) ed il sindaco nella persona del signor Michele Marinello;

Vista la deliberazione n. 53 dell'8 luglio 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Michele Marinello dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Domodossola (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Domodossola (Verbano Cusio Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Michele Marinello.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il signor Michele Marinello è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 53 dell'8 luglio 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Domodossola (Verbano Cusio Ossola).

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A10073

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Revoca dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, con il quale è stato prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Considerato che il notevole lasso di tempo intercorso dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, nonché il correlato contesto operativo, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e derogatorio sono stati già da tempo avviati, evidenziano una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Ravvisata, quindi, la necessità che si proceda al completamento degli interventi ancora in corso di ultimazione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa «a regime»;

Vista la nota del 21 giugno 2010 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è revocata la dichiarazione di stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A10093

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2010.

Iscrizione nell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali, della società «Naspex S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lett. *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del D.M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»;

Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato D.M. 31ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 16 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 19 febbraio 2010 n. 26148.E, integrata con posta elettronica prot. DGSIA 16150/E del 15 giugno 2010, con la quale la società «Naspex S.r.l», con sede legale in Roma, Via Macchia Palocco n. 95/H, c.f. n. 06772061005, sito internet www.aste24ore.com, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari e sez dist. Sassari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce e sez dist. Taranto, Messina, Milano, Napoli , Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e sez. dist. Bolzano, Trieste e Venezia;

Letta la sentenza del 6 giugno 2007, n. 8114/07, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prima sezione di Roma, in accoglimento del ricorso proposto, tra gli altri, dalla società Naspex S.r.l., ha annullato l'art. 2, comma 3, del D.M. 31 ottobre 2006;

Vista la nota 27 aprile 2010 (rif. prot. m. dg DAG 28 aprile 2010, n. 60607.U), inviata a questo Ufficio per conoscenza, con la quale l'Ufficio I della direzione generale del contenzioso e diritti umani ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato l'esito del giudizio relativo al ricorso proposto dalla società Naspex S.r.l;

Considerato che occorre adeguarsi al disposto della sentenza sopra citata, in attesa del giudizio definitivo in sede di merito, all'esito del quale l'Amministrazione si riserva ogni opportuno provvedimento conseguente;

Considerato che i restanti requisiti posseduti dalla società «Naspex S.r.l.» risultano conformi con quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici

l'assenza di situazioni d'incompatibilità

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m. dg DAG 12 luglio 2010, n. 95479.E);

Dispone:

In esecuzione della sentenza del 6 giugno 2007 n. 8114/07, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prima sezione di Roma - in attesa del giudizio definitivo in sede di merito, all'esito del quale l'Amministrazione si riserva ogni opportuno provvedimento conseguente, l'iscrizione, in via provvisoria, della società «Naspex S.r.l.», con sede legale in Roma, Via Macchia Palocco n. 95/H, c.f. n. 06772061005, sito internet www.aste24ore.com, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari e sez dist.

Sassari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce e sez dist. Taranto, Messina, Milano, Napoli , Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e sez. dist. Bolzano, Trieste e Venezia.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del D.M. 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del D.M. 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09820

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 10 dicembre 2009 e 14 aprile 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «HR Planet S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* e 10, comma 5 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 10/12/2009 e 14/4/2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «HR Planet S.r.l.», con sede legale in Roma, piazza Capranica n. 95, c.f. e P.iva n. 10118911006, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 14 maggio 2010, prot m. dg DAG 17 maggio 2010 nn. 69061.E e 69063.E , con le quali la dott.ssa Simonicca Lorenza, nata ad Avezzano il 30 luglio 1979, in qualità di legale rappresentante della società «HR Planet S.r.l.», ha comunicato la variazione della sede legale da Roma, piazza Capranica n. 95 a Roma, Via L. V. Bertarelli n. 73 a decorrere dal 30 aprile 2010, ed ha chiesto l'inserimento di due ulteriori formatori;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Belluardo Serena, nata a Modica (Ragusa) l'11 luglio 1975;

dott. Sassone Antonella, nata a Lagonegro (Potenza) il 4 agosto 1980,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato D.M. n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 10 dicembre 2009 e 14 aprile 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «HR Planet S.r.l.»,, con sede legale in Roma, piazza Capranica n. 95, c.f. e P.iva n. 10118911006, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del 30 aprile 2010 la sede legale deve intendersi in Via L. V. Bertarelli n. 73.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: dott. Belluardo Serena, nata a Modica (Ragusa) l'11 luglio 1975 e dott. Sassone Antonella, nata a Lagonegro (Potenza) il 4 agosto 1980.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09821

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 giugno 2010.

Scioglimento di 59 società cooperative ricadenti in varie regioni.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2010, i soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/90 hanno rappresentato che la società cooperativa «Rinascita Vomano Servizi Coop. Sociale», con sede in Montorio al Vomano (Teramo), ha sanato le irregolarità riscontrate e che, pertanto non viene posta in scioglimento da questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della normativa indicata in premessa sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal Registro delle Imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 giugno 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 01/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	I MORI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROCCAMORICE (PE)	ABRUZZO	01744750686	22/12/2004	
2	MEETWAY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTESILVANO (PE)	ABRUZZO	01498160686	19/12/1997	
3	API GRAN SASSO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	92002050669	12/05/1982	**CCI**
4	COOPERATIVA ABRUZZESE DEL LABORATORIO TEATRALE D'ARTE SOC. COOP.VA A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	00638220699	16/02/1981	**CCI**
5	CGU – COOPERATIVA GARANZIA UCICT – SOC. COOP. A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	01637310697	29/11/1993	
6	LA CIVITA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE LA CIVITA SOC. COOP.	RAPINO (CH)	ABRUZZO	01874140690	10/03/1999	
7	LE DELIZIE DEL GRANO SOCIETA' COOPERATIVA	PESCARA	ABRUZZO	01806170682	31/08/2006	
8	GIAFRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARTINSICURO (TE)	ABRUZZO	00986260677	14/02/1998	**UNCI**
9	PRO TOUR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORROPOLI (TE)	ABRUZZO	00664430675	23/02/1987	**UNCI**
10	S. MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	SAN GIOVANNI TEATINO (CH)	ABRUZZO	01510820697	05/12/1989	
11	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SITECO 2000 A R.L.	FARA SAN MARTINO (CH)	ABRUZZO	01839100698	15/05/1998	
12	BLUME CONFEZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CASTILENTI (TE)	ABRUZZO	01528900671	26/09/2003	
13	FARP SOCIETA' COOPERATIVA	PESCARA	ABRUZZO	01685790683	17/03/2003	**CCI**
14	PINOCCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPOLTORE (PE)	ABRUZZO	91079350681	24/03/2005	
15	FREE TIME – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	01596840668	20/02/2003	**CCI**
16	LAVORI E COSTRUZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ABBREVIATA L. & C. SOC. COOP. A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	01439090661	16/06/1997	**CCI**
17	COOP. LA POIANA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLAVALLELONGA (AQ)	ABRUZZO	01104810666	14/02/1985	**CCI**
18	GLOBAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	01679840668	22/12/2005	**UNCI**
19	CONSORZIO AGENTI ITALIANI SOC. COOP. A R.L.	VILLAMAGNA (CH)	ABRUZZO	02260650698	15/09/2008	
20	SO.I.S. COOP. SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZI COOPERATIVI	POTENZA	BASILICATA	00256490764	27/10/1978	**UNCI**
21	AGORA' – SOCIETA' COOPERATIVA	MOLITERNO (PZ)	BASILICATA	01623840764	01/09/2005	**UNCI**
22	MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	01434680763	01/03/2000	**UNCI**
23	LA PERLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SENISE (PZ)	BASILICATA	01057840769	08/03/1990	**UNCI**
24	C.R.E.N. - CONSORZIO RURALE ECONOMIA NATURA – SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	01093680765	29/06/1991	
25	AGRITOUR BASILICATA	AVIGLIANO (PZ)	BASILICATA	00839920766	20/02/1985	
26	COOPERATIVA SERVIZI PICERNO	PICERNO (PZ)	BASILICATA	00916150766	16/12/1986	
27	EUROCONF – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	01439470764	02/09/2000	
28	LI FOI AGRICOLA	PICERNO (PZ)	BASILICATA	00846250769	26/03/1985	
29	GESTIONI & SERVIZI – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SAN GIORGIO LUCANO (MT)	BASILICATA	01073250779	04/11/2002	
30	PUBBLICOOP SERVIZI E RISTORAZIONE SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	BASILICATA	00834020760	12/11/1984	**CCI**
31	PROGETTO AMBIENTE NATURA PICC. SOC. A R.L. IN BREVE P.A.N.	VIETRI DI POTENZA (PZ)	BASILICATA	01002160768	16/09/1988	**CCI**
32	MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA	BARILE (PZ)	BASILICATA	00871030763	29/10/1985	
33	GIUBILEO 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA	PICERNO (PZ)	BASILICATA	01411440769	16/02/2000	
34	NUOVA VITA COOPERATIVA SOCIALE – COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PISTICCI (MT)	BASILICATA	00147680771	18/07/1979	
35	DUE ELLE LAURIA -LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	LAURIA (PZ)	BASILICATA	01364380764	18/02/1999	
36	NINFEA SOCIETA' COOPERATIVA	TITO (PZ)	BASILICATA	01475570766	18/06/2001	
37	PRO MURO LUCANO – SOCIETA' COOPERATIVA	MURO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01522300761	01/08/2002	
38	ENOTRIA SOC. COOP. A R.L.	LAVELLO (PZ)	BASILICATA	00975850769	26/02/1987	
39	ANDROMEDA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OPPIDO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01031690769	27/07/1989	
40	RAPONE NOVANTADUE SOC. COOP. A R.L.	RAPONE (PZ)	BASILICATA	01112620768	01/06/1992	
41	SOCIETA' COOPERATIVA LE STREGHE	ROSSANO (CS)	CALABRIA	02205760784	28/05/1998	
42	URAGANO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NICOTERA (VV)	CALABRIA	00974270795	29/02/1996	**CCI**

43	ETHNOS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01554690808	17/07/1998	CCI
44	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ORCHIDEA BLU	VIBO VALENTIA	CALABRIA	01959400795	04/03/1994	CCI
45	COOPERATIVA CALIMERA A R.L. - AGRUMARIA ORTOFRUTTICOLA OLEARIA	SAN CALOGERO (VV)	CALABRIA	01598150793	31/07/1986	CCI
46	SOCIETA' COOPERATIVA LA SPERANZA A R.L.	VAZZANO (VV)	CALABRIA	02145130791	09/10/1997	CCI
47	ALFER - COOPERATIVA SOCIALE	VIBO VALENTIA	CALABRIA	02776420792	02/03/2006	CCI
48	TURISERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA	VIBO VALENTIA	CALABRIA	02768160794	24/02/1996	CCI
49	COOP. S. CATALDO	CARIATI (CS)	CALABRIA	87002750781	22/05/1948	CCI
50	ORTOFRUTTICOLA VAL DI NETO – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROCCA DI NETO (KR)	CALABRIA	00450950795	05/11/1979	CCI
51	PEDRA DURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02353670785	27/07/2000	
52	RENDE 2005 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RENDE (CS)	CALABRIA	02512930781	22/07/2002	
53	LA DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	COSENZA	CALABRIA	02536400787	20/12/2002	
54	L'AVVENIRE DI VERBICARO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERBICARO (CS)	CALABRIA	01946850789	14/07/1994	CCI
55	LA ANNA SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02807880782	27/10/2006	
56	COOPERATIVA SERVIZI E SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02740150780	28/11/2005	
57	M. & C. SOC. COOP.	ACRI (CS)	CALABRIA	02820620785	27/12/2006	
58	COOP. AGRO TURISTICA LA SELVA	SPEZZANO DELLA SILA (CS)	CALABRIA	00446460784	22/01/1979	
59	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S. VINCENZO LA COSTA A R.L.	SAN VINCENZO LA COSTA (CS)	CALABRIA	00399120781	22/12/1977	CCI

10A09895

DECRETO 30 giugno 2010.

Scioglimento di 55 società cooperative ricadenti nella regione Calabria.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Visto che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della normativa indicata in premessa sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal Registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 giugno 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 02/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	COOP. LA CENTOFONTANE	CROSIA (CS)	CALABRIA	00473180784	18/04/1950	CCI
2	COOP. SANTA MARIA	MANDATORICCIO (CS)	CALABRIA	00331540781	31/01/1976	CCI
3	MISTRIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC)	CALABRIA	00305100802	30/01/1978	
4	S. FRANCESCO COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MANDATORICCIO (CS)	CALABRIA	87002770789	31/12/1977	CCI
5	EUROPA 99 COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02232930780	14/12/1998	CCI
6	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S. FRANCESCO SRL	SPEZZANO DELLA SILA (CS)	CALABRIA	80011030782	30/01/1979	CCI
7	C.A.T.A.S. COOPERATIVA AGRO-TURISTICA ALBERGHIERA SILANA A R.L.	SAN PIETRO IN GUARANO (CS)	CALABRIA	98004310789	15/12/1982	CCI
8	PROPOSTA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSSANO (CS)	CALABRIA	01642390783	31/05/1989	CCI
9	COOP. LAVORO & SERVIZI MAN AND BIOSPHERE A R.L.	COSENZA	CALABRIA	01329240780	14/01/1985	CCI
10	CASTELMONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FILADELFIA (VV)	CALABRIA	02186390791	30/03/1998	UNCI
11	LA FOGLIA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CATANZARO	CALABRIA	02577860790	14/05/2003	
12	GIOVANI LAVORATORI DELLA TERRA SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01536560780	31/08/1987	
13	COOP. FUTURA	ROSSANO (CS)	CALABRIA	00946780780	06/10/1981	
14	AURORA MEDITERRANEA – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CAMPANA (CS)	CALABRIA	02418310781	11/04/2001	
15	CASA NOSTRA	ACRI (CS)	CALABRIA	01425950787	05/04/1986	
16	SECURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SCALEA (CS)	CALABRIA	02124900784	15/04/1997	
17	KENTYA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	98002800781	23/06/1981	
18	S.IN.A.I. COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S. - SERVIZI INNOVATIVI ADOLESCENZA INFANZIA	CASSANO ALLO IONIO (CS)	CALABRIA	02213110782	31/08/1998	
19	CIROVIN PRODUTTORI E AZIENDE VITIVINICOLE SOCIETA' COOPERATIVA	CIRO' MARINA (KR)	CALABRIA	02802010799	31/07/2006	UNCI
20	MEDICAL SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTROVILLARI (CS)	CALABRIA	02418920787	10/05/2001	
21	C.I.C.A. - CONSORZIO INTEREGIONALE COOPERATIVE AGRO ZOOTECNICHE	SERSALE (CZ)	CALABRIA	02283510796	16/11/1999	UNCI
22	GEOLIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	GIOIA TAURO (RC)	CALABRIA	00904740800	04/06/1985	UNCI
23	FILOS SOCIETA' COOPERATIVA	CATANZARO	CALABRIA	02089520791	10/10/1996	CCI
24	MESIMA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO E SERVIZI A R.L.	GIOIA TAURO (RC)	CALABRIA	01012460802	01/06/1987	UNCI
25	L'UNIVERSALE – SOCIETA' COOPERATIVA PER QUOTE A R.L.	AMENDOLARA (CS)	CALABRIA	01959370782	17/07/1994	
26	CAFFE' LETTERARIO SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CALABRIA	02351940784	21/07/2000	
27	COOP. AGRICOLA FUTURA SAN GIACOMO A R.L.	CERZETO (CS	CALABRIA	01213520784	19/08/1983	
28	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	CATANZARO	CALABRIA	02719300796	19/05/2005	
29	COOPERATIVA AGRICOLA MEDITERRANEO-SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BELCASTRO (CZ)	CALABRIA	02279330795	26/10/1999	
30	SCRIVANO AGRO – INDUSTRIA SOCIETA' COOPERATIVA	SPEZZANO DELLA SILA (CS)	CALABRIA	02706720782	27/04/2005	
31	IL TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02732080789	10/10/2005	
32	MADONNA DELLA SCHIAVONEA – SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01602680785	20/09/1988	CCI
33	ORCHIDEA	CASSANO ALLO IONIO (CS)	CALABRIA	01530330784	16/05/1987	CCI
34	PROPOSTA SUD – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	00962020780	30/01/1982	CCI
35	SANT'ANDREA SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02801510781	28/09/2006	
36	SANT'APOLLINARIS SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02829880786	09/02/2007	
37	IL SOLE DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COSENZA	CALABRIA	02805370786	13/10/2006	
38	MEDITERRANEA AGRUMI SOC. COOP. A R.L.	VILLAPIANA (CS)	CALABRIA	02032870780	11/11/1995	
39	CRISTO RE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	80003760784	25/05/1977	
40	PENTAGRAF SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02051380786	31/01/1996	
41	L'AMICIZIA	COSENZA	CALABRIA	80001160789	08/04/1970	
42	O.M.E.D. - ORGANIZZAZIONE MERIDIONALE ELABORAZIONE DATI A R.L.	COSENZA	CALABRIA	00855450789	24/12/1979	

43	RENDE 2002 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RENDE (CS)	CALABRIA	02509190787	26/06/2002	
44	LA PRODUZIONE SOC. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CETRARO (CS)	CALABRIA	02105950782	26/11/1996	
45	IN CONTATTO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PRAIA A MARE (CS)	CALABRIA	02525830788	03/10/2002	
46	ORTOFRUTTICOLA IRRIGUA SKANDERBEG-SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN BASILE (CS)	CALABRIA	94000020787	26/10/1979	
47	AGRISOLE SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO (CS)	CALABRIA	02727050789	14/09/2005	
48	CO.DE.C. COOPERATIVA DETTAGLIANTI COSENTINA SRL	COSENZA	CALABRIA	00854170784	30/11/1979	
49	SOCIETA' COOPERATIVA LA REGINA A R.L.	ROSSANO (CS)	CALABRIA	02583710781	05/09/2003	
50	ACQUA PURA SOCIETA' COOP. A R.L.	CASSANO ALLO IONIO (CS)	CALABRIA	01523240784	24/07/1987	
51	LA MONTALTESE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	MONTALTO UFFUGO (CS)	CALABRIA	01619790783	27/04/1989	
52	COOPERATIVA A R.L. BELMONTE SERVIZI	BELMONTE CALABRO (CS)	CALABRIA	01631730783	13/04/1989	
53	COOP. L'AGRICOLA	RENDE (CS)	CALABRIA	00142160787	04/01/1946	
54	L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	98000450787	06/02/1980	
55	COOP. S. CATALDO	CARIATI (CS)	CALABRIA	87002750781	22/05/1948	

10A09896

DECRETO 30 giugno 2010.

Scioglimento di 48 società cooperative ricadenti nelle regioni Lazio e Basilicata.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al Dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 19 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della normativa indicata in premessa sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di Commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal Registro delle Imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 giugno 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 06/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	EDIL ROMA 2001 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06482781009	05/02/2001	
2	EDIL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	08864061000	02/02/2006	
3	EUROTRAS 2005 SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08452811006	30/03/2005	
4	ERMETE COOP. SERVIZI A R.L.	MONTEROTONDO (RM)	LAZIO	02105750307	21/07/1999	CCI
5	COOP. MASTER DISTRIBUZIONE A R.L.	ROMA	LAZIO	05774021009	11/05/1999	UNCI
6	ADELAIDE 80 – SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	03741810588	27/10/1979	
7	EDIL LAZIO – SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	SAN CESAREO (RM)	LAZIO	08123291000	02/08/2004	
8	BRILLAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05555751006	18/06/1998	
9	COOPERATIVA EDILIZIA QUADRIFOGLIO III SOCIETA' A R.L.	ROMA	LAZIO	02360660589	15/10/1963	
10	COOPERATIVA D. & D. SERVICES A R.L.	ANAGNI (FR)	LAZIO	01912070602	06/04/1995	UNCI
11	I CUGINI DI ANNA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07124111001	20/06/2002	
12	GLOBALPRESS ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	09248181001	05/12/2006	
13	F.G.M.M. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CERVETERI (RM)	LAZIO	08597821001	08/07/2005	
14	INFANZIA, FAMIGLIA E SOCIETA' – SMIAB INFANT RESEARCH – SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	06980991001	15/02/2002	
15	BUON PASTORE SERVIZI SOCIALI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07659091008	25/09/2003	
16	IMPIANTI TECNOLOGICI – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08182151004	04/10/2004	
17	ANAGNINA 73 Z 6 C – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03596931000	16/02/1989	
18	ANAGNINA 73 Z 7 A – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03596991004	16/02/1989	
19	ANAGNINA 73 Z 3 A – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03597011000	16/02/1989	
20	CONSORZIO LOGISTICA INTEGRATA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08013491009	04/05/2004	
21	C.O.I.P.E. COOPERATIVA OPERATORI INSTALLATORI PUBBLICITA' ESTERNA SOC. COOP.VA A R.L.	ROMA	LAZIO	06439151009	30/01/2001	UNCI
22	CO.N.CO.PO.TES SOC. COOP.VA NAZIONALE DI CONSUMO TRA POSTELEGRAFONICI E TELEFONICI DI STATO	ROMA	LAZIO	03293430587	19/09/1978	
23	COOPERATIVA PROVVIDENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ROMA	LAZIO	08884851000	03/02/2006	
24	ROMA NORD 2001 – SOCIETA' COOPERATIVA	FIANO ROMANO (RM)	LAZIO	06492491003	15/02/2001	
25	PERUGINO – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80418910586	29/04/1974	
26	GLOBAL SERVICE 2004 – SOCIETA' COOPERATIVA	FIUMICINO (RM)	LAZIO	07874721009	20/02/2004	
27	L'ECOLOGICA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	07943751003	25/03/2004	
28	DIVINE E DI VINI – SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO	MONTEROTONDO (RM)	LAZIO	09376491008	20/02/2007	
29	GESTIONE TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	NETTUNO (RM)	LAZIO	08613851008	22/07/2005	
30	FREE LAND SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A R.L.	ROMA	LAZIO	08117501000	28/07/2004	
31	COLLE AMENO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	02613140587	30/10/1973	
32	ECO SYSTEM SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	08099511001	14/07/2004	
33	NUOVA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA	CONTIGLIANO (RI)	LAZIO	00945210573	13/02/2003	CCI
34	IL CICLONE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	LAZIO	00950300574	23/05/2003	CCI
35	BELMONTE '94 SOCIETA' COOPERATIVA	BELMONTE IN SABINA (RI)	LAZIO	00817520570	15/03/1994	CCI
36	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA MAGLIFICIO IL PAVONE A R.L.	RIETI	LAZIO	00889410577	12/05/1999	CCI
37	AR.CA. - STORIA COSTUME POPOLARE E TRADIZIONI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE E AGRITURISTICHE	MARCETELLI (RI)	LAZIO	00874430572	18/03/1998	CCI
38	COOPERATIVA VIDEOPOINT – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	LAZIO	00792960577	13/03/1992	UNCI
39	ITALCOOP – SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	TIVOLI (RM)	LAZIO	05510491003	09/04/1998	
40	SPORT@MAIL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	LAZIO	00912440575	12/12/2000	CCI
41	COOPERATIVA AGRICOLA AGRO-SILVO-ZOOTECNICA – COOP. A.C. A R.L.	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA (RI)	LAZIO	00873790570	13/03/1998	CCI
42	EDILCOOP PRENESTE 1 COOPERATIVA EDILIZIA	PALESTRINA (RM)	LAZIO	08681741008	26/09/2005	
43	EDIL-M.A.D. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ANZIO (RM)	LAZIO	08500601003	27/04/2005	
44	PONTINA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08058131007	10/06/2004	
45	DECA COMUNICATION – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08016731005	11/05/2004	
46	ORION SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LAZIO	02203130592	08/04/2004	UNCI
47	MAREMAREPER COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	08926971006	02/03/2006	AGCI
48	AGRIFOR SERVICE – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	MURO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01422540763	16/03/2000	

10A09897

DECRETO 1° luglio 2010.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il D.M. 31 maggio 2001, con il quale la Società Cooperativa «TOMMASO ESPOSITO» con sede in Acerra (NA) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto i DD.MM. rispettivamente del 10 giugno 2002, 19 giugno 2003, 24 dicembre 2003, 1° luglio 2004, 13 gennaio 2005, 26 luglio 2005, 2 marzo 2006, 15 settembre 2006 e 26 aprile 2007 con i quali la procedura gestita dal dott. Ermini è stata prorogata fino al 30 giugno 2007;

Visto il D.M. GAB n. 494 del 18 settembre 2007 con il quale il dott. Francesco Gioiello è stato nominato commissario governativo in sostituzione del predetto dott. Nicola Ermini e la procedura è stata prorogata per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Visto il D.M. 12 novembre 2008 con il quale la procedura è stata ulteriormente prorogata per un periodo di otto mesi ed il dott. Gioiello è stato confermato commissario governativo;

Visto il D.D. n. 06/SGC/2009 del 24 aprile 2009, il D.D. n. 30/SGC/2009 del 6 luglio 2009, il D.D. n. 83/SGC/2009 del 23 dicembre 2009, con i quali la procedura è stata prorogata sino al 30 giugno 2010, con conferma del medesimo commissario governativo dott. Francesco Gioiello;

Vista la relazione e la richiesta di proroga del commissariamento, pervenute in data 16 giugno 2010, ove il commissario governativo dott. Francesco Gioiello espone le difficoltà, in corso di risoluzione, incontrate nell'attuazione del programma concordato e noto all'assemblea dei soci, necessario per poter addivenire all'assegnazione degli alloggi;

Considerata la rilevanza sociale della situazione unitamente alla volontà espressa dalla maggioranza dei soci con l'adesione al predetto programma;

Tenuto conto dell'attività già posta in essere;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

La gestione commissariale della Società Cooperativa «TOMMASO ESPOSITO» con sede in Acerra (Napoli) ed i poteri già conferiti al dott. Francesco Gioiello con precedenti decreti, sono prorogati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A09943

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grosu Veronica Liliana Pavel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pavel Veronica Liliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In Specializarea Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Caracal nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Pavel Veronica Liliana ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata Grosu;

Vista la sentenza civile n. 3829 del Tribunale di Caracal, del 2 ottobre 2008, nella quale si dichiara che la parte attrice Grosu Veronica Liliana riprenderà il cognome Pavel;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In Specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Caracal nell'anno 1995 dalla sig.ra Grosu Veronica Liliana, oggi Pavel, nata a Craiva (Romania) il giorno 20 agosto 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.a Pavel Veronica Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 Luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09824

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexa Ana Maria Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alexa Ana Maria Marinela, nata a Tarnaveni (Romania) il 22 maggio 1985, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licentiat in Asistenta Medicala in domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia «Iuliu Hatieganu» di Cluj - Napoca Facoltà di ostetriche e infermieri professionali nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della sanità della Romania – in data 20 gennaio 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licentiat in Asistenta Medicala in domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Iuliu Hatieganu» di Cluj - Napoca - Facoltà di ostetriche e infermieri professionali nell'anno 2008 dalla sig.ra Alexa Ana Maria Marinela, nata a Tarnaveni (Romania) il 22 maggio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Alexa Ana Maria Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09825

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Voiculescu Serbanescu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Voiculescu Serbanescu Maria, nata Leleasca (Romania) il giorno 22 maggio 1958, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Medicina Generala» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 7 aprile 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

Vista la nota prot. n. DGRUPS-0029907-P in data 4 maggio 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei servizi, ha comunicato la sig.ra Voiculescu Serbanescu Maria che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi, pari ad un semestre o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: infermieristica in area critica, anestesiologia, rianimazione e legislazione sanitaria;

Vista la nota in data 13 maggio 2009, con la quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Visto la nota prot. n. 63/P in data 5 luglio 2010, con la quale l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Medicina Generala» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1995 dalla signora Voiculescu Serbanescu Maria, nata a Leleasca (Romania) il giorno 22 maggio 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Voiculescu Serbanescu Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09827

DECRETO 23 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Topinková Magda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti, altresì, gli artt. 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Topinkovà Magda, nata a Frydek-Mistek (Repubblica Ceca) il giorno 20 maggio 1972, cittadina ceca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «zdravotni sestra» conseguito nella Repubblica Ceca presso la Scuola media di infermeria professionale di Frydek-Mistek nell'anno 1990 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Viste le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 31 marzo 2006, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

Vista la nota prot. n. DGRUPS-14820-P in data 21 aprile 2006, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 confluito nel decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla sig.ra Topinkovà Magda che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi, pari a tre semestri o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica , nursing , immunologia, immunoematologia, igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica e piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica e sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario e infermieristico, medicina legale.

Vista la nota in data 22 giugno 2006, con la quale la richiedente, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Visto la nota prot. n. 57075P in data 18 dicembre 2009, con la quale la dott.ssa Elisabetta Allegrini - Responsabile del servizio per le professioni sanitarie dell'Azienda ospedaliera «Istituti ospitalieri» di Verona ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «zdravotni sestra» conseguito nella Repubblica Ceca presso la Scuola media di infermeria professionale di Frydek-Mistek nell'anno 1990 dalla sig.ra Topinková Magda, nata a Frydek-Mistek (Repubblica Ceca) il giorno 20 maggio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Topinková Magda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09826

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Palacios Vasquez Guissela Mirelly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Palacios Vasquez Guissela Mirelly ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2001 presso la Universidad Tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dalla sig.ra Palacios Vasquez Guissela Mirelly, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 4 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.a Palacios Vasquez Guissela Mirelly è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09823

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2010.

Rettifica dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese o Histonium», «Colli del Sangro», «Terre di Chieti», «Colli Aprutini» e «Colline Frentane».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti ministeriali del 18 febbraio 2010, con i quali sono stati modificati rispettivamente i disciplinari di produzione delle IGT «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese o Histonium», «Colli del Sangro», «Terre di Chieti» e «Colli Aprutini», e il decreto ministeriale con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della IGT «Colline Frentane»;

Vista la richiesta pervenuta dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 4 dei disciplinari di produzione delle citate IGT, in particolare per quanto concerne la resa di uva per ettaro, in quanto la stessa non tiene conto dell'elevamento del limite del 20% di cui al D.M. del 2 agosto 1996;

Considerata accoglibile la predetta richiesta di rettifica, in quanto nella redazione del citato disposto dei relativi disciplinari è stato indicato un limite di resa che non tiene conto delle predette maggiorazioni, come peraltro era stato deliberato nell'apposita riunione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini del 15 settembre 2009;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la rettifica del citato disposto dei disciplinari di produzione dei vini IGT in questione;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Colline Pescaresi» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010, è modificato con il seguente testo:

«Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "Colline Pescaresi", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 24 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 22 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».

2. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Colline Teatine» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2010, è modificato con il seguente testo:

«Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "Colline Teatine", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 26 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».

3. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «del Vastese o Histonium» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2010, è modificato con il seguente testo:

«Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "del Vastese" o "Histonium", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 29 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».

4. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Colli del Sangro» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2010, è modificato con il seguente testo:

«Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli del Sangro", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggioranza prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 25 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».

5. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Terre di Chieti» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2010, è modificato con il seguente testo:

«Per i vini a indicazione geografica tipica "Terre di Chieti", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 26 per la tipologia bianco;

tonnellate 24 per le tipologie rosso e rosato;

tonnellate 22 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».

6. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Colli Aprutini» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2010, è modificato con il seguente testo:

«Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli Aprutini", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 24 per le tipologia bianco, rosso e rosato;

tonnellate 22 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».

7. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Colline Frentane» modificato da ultimo con il D.M. 2 marzo 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, è modificato con il seguente testo:

«Per i vini a indicazione geografica tipica "Colline Frentane", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambi-

to aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 26 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A09822

DECRETO 30 luglio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 31 agosto 1998, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Orvieto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»;

Visto il parere favorevole della Regione Umbria;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 24 giugno 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» in conformità al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», riconosciuto con decreto del Ministero delle politiche agricole del 31 agosto 1998, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "ROSSO ORVIETANO" O "ORVIETANO ROSSO"

Articolo 1
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso e con riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero e Sangiovese.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica.
Per la tipologia "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso":
Aleatico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo R., Ciliegiolo, Merlot, Montepulciano, Pinot Nero, Sangiovese, da soli o congiuntamente per almeno il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Umbria, da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

I vini a denominazione di origine controllata "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" con la specificazione di uno dei vitigni indicati all' art. 1, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione dei predetti vini altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Umbria, da soli o congiuntamente nella misura massima del 15%.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varietà di vitigno Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" ricade nella provincia di Terni e comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Porano e S. Venanzo.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui si tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
In particolare i vigneti devono essere situati ad una altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m. ed avere una esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 2500 piante.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli normalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva t/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso”, anche col nome del vitigno……………….	10,0	11,0

Per i vigneti in coltura promiscua, la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla DOC per tutto il prodotto.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all’art. 3.
E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti nello schedario vitivinicolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato

rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie ammesse.
Le operazioni di arricchimento non possono determinare un aumento superiore ad un grado alcolometrico.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità delle norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva / ettaro	Produzione massima di vino/ ettaro
"Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso", anche col nome del vitigno……………..	70 %	70 hl

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l'intero quantitativo.

I vini di cui all'art. 1 possono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento, eventualmente in legno.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso":
colore: rosso rubino vivace intenso, talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso intenso, talvolta erbaceo;
sapore: morbido, elegante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Aleatico:
colore: rosso granato con tonalità violacee;
odore: finemente aromatico, caratteristico;
sapore: tipico, morbido, vellutato, talvolta amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol., di cui almeno 9,5% vol. svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Cabernet franc o Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
-

acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Canaiolo:
colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: vellutato con bouquet tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Ciliegiolo:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: fruttato, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Merlot:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, talvolta tendenti al rosso mattone con l’invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Pinot nero:
colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Sangiovese:
colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio Decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare percezione di legno.

Articolo 7
Etichettatura, designazione, presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "classico", "extra", "fine", "riserva", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1. E' obbligatoria la menzione amabile o dolce ove previste dalle tipologie.
E' consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva "vigna" seguita immediatamente dal relativo toponimo alle condizioni previste dalle norme vigenti.
Nell' etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

Per i vini di cui all'art. 1 confezionati in recipienti di contenuto inferiore a litri 5,0 è vietata la chiusura con tappo a corona, con capsule a strappo e con altre chiusure similari al tappo corona.

10A09898

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2010.

Modifica al decreto 2 agosto 2007 recante l'autorizzazione all'organismo Lucense s.c.p.a. all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

IL CAPO
REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed in particolare il Capo V recante disposizioni relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Vista la nota - e relativi allegati - datata 17 giugno 2010 con cui la LUCENSE S.C.p.a. comunica di avere trasferito la propria sede e i locali del suo laboratorio di prova in Via della Chiesa XXXII, trav. I n. 231 Sorbano del Giudice – 55100 Lucca, rimanendo inalterato tutto il resto, ivi compreso il personale tecnico addetto, le attrezzature di prova e il sistema di gestione nella sua globalità;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 1 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 671/2007 datato 2 agosto 2007 è così modificato:

1. L'organismo LUCENSE S.C.p.A. con sede in Via della Chiesa XXXII, trav. I n. 231 Sorbano del Giudice – 55100 LUCCA è autorizzato ad espletare i compiti previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, per l'approvazione dei seguenti imballaggi di cui al capitolo 6.1 del codice IMDG:

Genere	Materiale	Categoria	Codice
Fusti	G. Cartone		1G
Casse	G. Cartone		4G
Sacchi	H. Tessuto di materia plastica	senza fodera né rivestimento interno	5H1
		stagni alle polveri	5H2
		resistenti all'acqua	5H3
	H. Pellicola di materia plastica		5H4
	M. Carta	multifoglio	5M1
		multifoglio, resistenti all'acqua	5M2
Imballaggi composti (solo materie solide)	H. Recipienti di materia plastica assemblata con	un fusto esterno in cartone	6HG1
		una cassa esterna in cartone	6HG2
	P. Recipienti di vetro, porcellana o gres assemblati con	un fusto esterno in cartone	6PG1
		una cassa esterna in cartone	6PG2
Imballaggi combinati con imballaggio esterno		un fusto in cartone	1G
		una cassa in cartone	4G

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il Capo reparto: CARPINTERI

10A09928

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 luglio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
MARCHE E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Terni - prot. n. 3897 del 9 luglio 2010 - con la quale é stato comunicato che nella giornata del 9 luglio 2010 l'Ufficio ha potuto assicurare solo servizi parziali relativamente all'area catastale, mentre per l'area di P.I. ha svolto esclusivamente il servizio di ispezioni, non avendo potuto svolgere il servizio di accettazione atti della P.I., a causa dello sciopero programmato dalla UIL PA;

Considerato che effettivamente i servizi dell'area catastale e dell'area di P.I. di Terni sono stati parzialmente aperti al pubblico il giorno 9 luglio 2010 a causa dello sciopero sopra indicato;

Constatato che il parziale funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi catastali e di pubblicità immobiliare, producendo il parziale funzionamento dell'Ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che questa Direzione ha comunicato con nota n. 4926 del 9 luglio 2010 all'ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria il parziale funzionamento dei Servizi catastali e dei Servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, Prot. N. R/16123, che individua nella Direzione regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, è stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di parziale funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, è accertato come segue:

Regione Umbria;

Ufficio: Agenzia del territorio - Servizi catastali e servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni;

giorno: 9 luglio 2010.

Ancona, 23 luglio 2010

Il direttore regionale: RONCONI

10A09832

DECRETO 29 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73, del 21 gennaio 2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la Direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Viste le note dell'Ufficio provinciale di Avellino, prot. n. 5270 del 21 giugno 2010 e n. 6162 del 22 luglio 2010, con le quali ha comunicato il mancato funzionamento dei Servizi catastali per l'intera giornata del 6 luglio 2010;

Accertato che il mancato funzionamento dei Servizi catastali al pubblico dell'Ufficio provinciale di Avellino, si è verificato a causa della migrazione dei server cartografico e censuario come da nota della Direzione centrale sistemi informativi -AGO - per l'intera giornata del 6 luglio 2010;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 790 del 29 luglio 2010, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi catastali al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Avellino, per l'intera giornata del 6 luglio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 luglio 2010

Il direttore regionale: PIFERI

10A10074

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO 3 agosto 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6 «Autonomia delle università» e l'art. 16 «Università»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n. 4649, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996; modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997; con decreto rettorale 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2000; con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003; con decreto rettorale 30 dicembre 2008, n. 4522, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta del 6 aprile 2010 con la quale è stata istituita una apposita commissione con la funzione di redigere una proposta organica di revisione statutaria;

Vista la delibera del senato accademico del 29 giugno 2010 con la quale, acquisiti i pareri dei diversi organi di Ateneo competenti in materia, sono state approvate all'unanimità le modifiche dello statuto e le relative norme finali e transitorie;

Vista la nota rettorale, prot. n. 31219/2010 con la quale è stata inviata la predetta delibera al Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Vista la nota, prot. n. 2618/2010, con la quale il Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto proposte con la predetta deliberazione;

Considerato che le modifiche apportate allo statuto comportano l'abrogazione e l'inserimento di nuovi articoli e commi;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla riarticolazione dello statuto con le conseguenti nuove numerazioni e rubricazioni degli articoli; nonché agli adeguamenti meramente formali e terminologici del testo che risultino conseguenza diretta e immediata delle modifiche approvate;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n. 4649, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996, come successivamente modificato e integrato, è ulteriormente modificato e integrato come di seguito riportato:

l'art. 22, è modificato come segue:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento generale delle attività scientifiche e didattiche.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2:

«2. Il rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia. In particolare il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività;

b) esercita, previo parere dei presidi di facoltà, riuniti in collegio, il potere disciplinare nei confronti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, secondo le vigenti disposizioni;

c) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;

d) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura;

e) predispone nelle linee fondamentali il Documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e sulla base dell'analisi annuale e pluriennale delle risorse finanziarie disponibili, predisposta dal consiglio di amministrazione;

f) sulla base del Documento di programmazione strategica, predispone il programma annuale di attività dell'Ateneo;

g) predispone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

h) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale di cui all'art. 62;

i) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle altre strutture autonome decentrate e del direttore generale;

j) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste dalla legge;

k) in caso di necessità, adotta provvedimenti d'urgenza, e ne riferisce, per la ratifica, al consiglio d'amministrazione o al senato accademico nella prima seduta successiva;

l) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.»;

i successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, sono rinumerati, rispettivamente, 3, 4, 5, 6 e 7;

all'art. 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il rettore è eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il rettore è nominato dal Ministro. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.»;

l'art. 24 è modificato come segue:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il senato accademico determina la politica e gli indirizzi culturali dell'Università; ha funzioni normative, di indirizzo, di governo e di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo in relazione alle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle strutture scientifiche e didattiche; svolge funzione di raccordo con le istituzioni territoriali.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In particolare, il senato accademico:

a) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sulla base dell'analisi annuale e pluriennale delle risorse finanziarie disponibili, predisposta dal consiglio di amministrazione;

b) approva la programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, sulla base dell'analisi annuale e pluriennale delle risorse finanziarie disponibili, predisposta dal consiglio di amministrazione;

c) approva il programma annuale di attività dell'Ateneo di cui all'art. 7, comma 3;

d) determina, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, i criteri per la definizione dei fabbisogni e per la relativa assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulla base dei risultati di qualità conseguiti e delle relazioni del nucleo di valutazione di Ateneo, tenuto conto della programmazione didattica e scientifica presentata dai consigli delle strutture;

e) esprime parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'università;

f) delibera l'offerta formativa annuale previo parere del consiglio di amministrazione per quanto riguarda la compatibilità di bilancio;

g) delibera il manifesto degli studi dell'Ateneo;

h) delibera in merito alla costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture per la didattica e la ricerca e i servizi, sentito il collegio dei direttori di dipartimento e previo parere del consiglio di amministrazione;

i) determina, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

j) approva lo statuto, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonché i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

k) approva, sentiti il collegio dei direttori di dipartimento e il consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo;

l) delibera sulle proposte di cui al punto *b)*, comma 2, art. 28;

m) ratifica i decreti d'urgenza emanati dal rettore;

n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.»;

l'art. 25 è modificato come segue:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il senato accademico è così costituito:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi di facoltà;

d) il presidente del collegio dei direttori di dipartimento;

e) il presidente dell'Azienda per il diritto allo studio;

f) nove rappresentanti delle aggregazioni di aree scientifico-disciplinari del Consiglio universitario nazionale, indicate all'allegato n. 1 al presente statuto, di cui quattro sono direttori di dipartimento, uno per ciascuna delle quattro aggregazioni delle aree;

g) il presidente del consiglio degli studenti e quattro rappresentanti eletti degli studenti;

h) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;

i) il presidente della regione Campania;

j) il presidente della provincia di Avellino;

k) il presidente della provincia di Salerno;

l) il sindaco del comune di Avellino;

m) il sindaco del comune di Baronissi;

n) il sindaco del comune di Fisciano;

o) il sindaco del comune di Mercato S. Severino;

p) il sindaco del comune di Salerno;

q) un rappresentante del Ministero competente in materia di istruzione universitaria.

Partecipa alle sedute senza diritto di voto il direttore generale.»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 3, 4 e 5:

«3. Le rappresentanze elettive di cui al comma 1 durano in carica quattro anni fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni; il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta.

4. L'esercizio delle funzioni delle rappresentanze di cui al comma 1 e individuate ai punti da *i)* a *q)* non sono delegabili.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei membri di cui alle lettere da *a)* ad *h)*.»;

l'art. 26 è modificato come segue:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle scelte programmatiche e di pianificazione strategica stabilite dal senato accademico, svolge funzioni attuative e di vigilanza delle attività relative alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione ha, inoltre, i seguenti compiti:

a) su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, sentito il collegio dei direttori di dipartimento; attua le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in corso d'anno;

b) previo parere del Senato Accademico, approva il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa trasmettendola alle strutture che godono di autonomia finanziaria e di spesa;

c) predispone l'analisi annuale e pluriennale delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 24, comma 2, lettera *a)* e *b)*;

d) trasmette al Ministero il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

e) esprime parere circa la compatibilità finanziaria dell'offerta formativa annuale;

f) delibera il piano edilizio dell'Ateneo e assegna le risorse per i relativi interventi attuativi;

g) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio mobile ed immobile e vigila sulla legittimità degli atti relativi all'acquisizione e all'impiego delle risorse;

h) in base ai criteri determinati dal senato accademico, definisce i fabbisogni e delibera la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

i) esercita le funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico-amministrativo;

j) su proposta del rettore conferisce l'incarico di direttore generale;

k) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

l) approva il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi;

m) determina, sentito il senato accademico, l'ammontare delle tasse e contributi richiesti agli studenti;

n) sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio;

o) ratifica i decreti d'urgenza emanati dal rettore;

p) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.»;

l'art. 27 è modificato come segue:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è così costituito:

a) il rettore, che lo presiede;

b) quattro docenti eletti uno per ciascuna delle aggregazioni di aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1;

c) due rappresentanti eletti degli studenti;

d) un rappresentate eletto del personale tecnico-amministrativo;

e) due componenti in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello scelti dal senato accademico mediante avvisi pubblici o su indicazione di fondazioni bancarie di rilievo regionale, nazionale o internazionale.

Partecipa alle sedute senza diritto di voto il direttore generale.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2:

«2. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di durata quadriennale fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.»;

il comma 2 è rinumerato 3 ed è sostituito dal seguente:

«3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.»;

l'art. 32 è modificato come segue:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. È nominato con decreto del rettore ed è composto da:

a) un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente scelti in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Almeno due membri del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Non può far parte del collegio chi abbia, o abbia avuto nei precedenti tre anni solari, rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'Ateneo.»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il mandato dei componenti del collegio dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.»;

l'art. 33 è modificato come segue:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il nucleo è composto da cinque membri esterni esperti nel campo della valutazione, nominati dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Il mandato dei componenti del nucleo dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.»;

al comma 3 è inserita la seguente lettera:

«*a)* monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni dell'amministrazione ed effettua la valutazione della performance della struttura amministrativa e dei sistemi premiali;»;

le lettere *a)* e *b)* sono rinumerate, rispettivamente, *b)* e *c)*;

il titolo III è rinominato come segue: «Strutture e articolazioni interne dell'Ateneo»;

l'art. 35 è soppresso;

l'art. 36 è modificato come segue:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dipartimenti sono le strutture organizzative fondamentali per lo svolgimento della ricerca scientifica.»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti due commi:

«2. I dipartimenti riuniscono settori di ricerca omogenei per finalità o metodo, raggruppati in base ad un ampio progetto scientifico e culturale, coerente con le attività didattiche e formative al cui svolgimento i dipartimenti concorrono.

3. Nei dipartimenti si svolgono di norma tutte le attività di ricerca ivi comprese quelle rivolte all'esterno, di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione.»;

il comma 2 è rinumerato 4;

il comma 3 è rinumerato 5 ed è sostituito dal seguente:

«5. La costituzione, la modificazione e lo scioglimento dei dipartimenti sono deliberati dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento.»;

dopo il comma 3 (ora 5) è inserito il seguente comma 6:

«6. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni scientificamente omogenee, qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno. La costituzione di sezioni è deliberata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti; con analoga maggioranza, può deliberarne la disattivazione. Per le sezioni è comunque esclusa l'autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa.»;

il comma 4 è rinumerato 7 ed è sostituito dal seguente:

«7. I dipartimenti in particolare:

a) promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) concorrono con le strutture didattiche alla organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche dei corsi di studio, nonché delle attività di formazione permanente, nei settori scientifico-culturali di interesse;

c) promuovono l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca d'intesa con le scuole dottorali;

d) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono ad essi demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.»;

l'art. 37 è modificato come segue:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A ciascun dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore alle quarantacinque unità e non inferiore alle trentacinque unità per i dipartimenti che raggruppano settori scientifico-disciplinari omogenei e consolidati nella loro specificità.»;

al comma 2, primo periodo, la parola «esistenti» è cassata;

i successivi commi 4 e 5 sono soppressi;

all'art. 38, il comma 1 è modificato come segue:

«1. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio di dipartimento;

c) la giunta di dipartimento quando prevista dal regolamento di dipartimento.»;

l'art. 39 è rinumerato 40 ed è modificato come segue:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

il comma 3 è rinumerato 1 ed è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento.»;

dopo il comma 3 (ora 1) sono inseriti i seguenti due commi:

«2. Il consiglio di dipartimento in particolare:

a) approva il regolamento del dipartimento;

b) promuove il potenziamento delle attività scientifiche e di supporto alla didattica sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento ottimale del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative;

c) organizza i servizi forniti dal dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature;

d) concorre alla definizione del documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;

e) formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo circa la programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato;

f) concorre alla determinazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

g) approva il piano di programmazione annuale delle ricerche e delle attività del dipartimento;

h) definisce e mette in atto le procedure per la valutazione delle attività del dipartimento e approva la relazione annuale sullo stato della ricerca e delle attività svolte;

i) in base al piano di programmazione annuale delle ricerche e delle attività del dipartimento e alla relazione annuale sullo stato della ricerca e dell'attività svolte avanza richieste per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, di risorse finanziarie e di spazi;

j) in base al piano di programmazione annuale delle ricerche e delle attività del dipartimento definisce i criteri generali per l'utilizzo dei fondi disponibili nel bilancio;

k) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni in corso d'anno e il conto consuntivo predisposti dal direttore;

l) approva le convenzioni e i contratti proposti al dipartimento, verificandone le possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;

m) esprime pareri e formula proposte alle strutture didattiche, alla cui attività concorre, in merito alla richiesta e alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore nonché, nella composizione prevista dalla legge, alla relativa chiamata per i settori disciplinari afferenti al dipartimento;

l) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca al cui svolgimento il dipartimento concorre d'intesa con le relative scuole dottorali;

o) formula proposte in ordine all'adesione a consorzi e società aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;

p) approva la stipula di convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per le attività di propria competenza;

q) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del dipartimento.

3. Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori, dai ricercatori, da almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e, senza diritto di voto, dal capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento del dipartimento; del consiglio può anche fare parte una rappresentanza dei dottorandi.»;

l'art. 40 è rinumerato 39 ed è modificato come segue:

i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

il comma 4 è rinumerato 1 ed è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività; cura i rapporti istituzionali del dipartimento con le altre strutture dell'Ateneo; ha la responsabilità, in solido con il capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento del dipartimento, della gestione amministrativa e contabile del dipartimento.»;

il comma 5 è rinumerato 2 ed è sostituito dal seguente:

«2. In particolare, il direttore:

a) convoca e presiede il consiglio di dipartimento e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) vigila, nell'ambito del dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari;

c) predispone, avvalendosi del capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all'approvazione del consiglio;

d) redige il piano di programmazione annuale delle ricerche e delle attività del dipartimento e lo sottopone all'approvazione del consiglio;

e) redige la relazione annuale sullo stato della ricerca e delle attività svolte, la sottopone all'approvazione del consiglio e la trasmette al nucleo di valutazione di Ateneo;

f) sovrintende all'erogazione dei servizi amministrativi e di supporto alla ricerca e alla didattica gestiti dal dipartimento;

g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni.»;

dopo il comma 5 (ora 2) sono inseriti i seguenti commi:

«3. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma, di prima fascia ed è nominato con decreto del rettore.

4. Partecipano alla votazione del direttore tutti i componenti del consiglio di dipartimento. Le modalità per le votazioni sono contenute nel regolamento di dipartimento.

5. Il direttore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Il direttore, terminato il secondo mandato, non può essere rieletto prima che siano trascorsi tre anni.»;

il comma 7 è soppresso;

il comma 8 è rinumerato 7;

all'art. 42, il comma 1 è modificato come segue:

la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti»;

l'art. 43 è modificato come segue:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dipartimenti e i centri interdipartimentali o interuniversitari, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni, svolgono attività di ricerca, consulenza, progettazione e formazione mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi dell'art 9 del presente statuto.»;

al comma 2, dopo la parola «dipartimento» sono inserite le parole «o dal centro»;

i commi 3 e 5 sono soppressi;

il comma 4 è rinumerato 3;

all'art. 51, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il preside dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il preside, terminato l'ultimo mandato, può essere rieletto solo dopo un quadriennio.»;

l'art. 62 è rubricato «direttore generale» ed è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, esplica l'attività di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica.

2. Il direttore generale in particolare:

a) coadiuva il rettore e gli organi accademici per gli aspetti di propria competenza;

b) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive generali definite dal rettore, dal consiglio di amministrazione e dagli organi accademici;

c) cura l'attuazione, per gli aspetti di propria competenza, delle delibere e dei provvedimenti adottati dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione vigilando sull'esecuzione degli stessi;

d) in attuazione dei piani generali di organizzazione e finanziari approvati dal consiglio di amministrazione, definisce l'organizzazione degli uffici e stabilisce le misure necessarie per l'adozione dei relativi atti; attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalla normativa vigente;

f) propone le risorse e i profili professionali relativi al personale tecnico-amministrativo necessari al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

h) predispone annualmente una relazione sull'attività e lo stato della struttura amministrativo-gestionale dell'Ateneo e la sottopone al rettore;

i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di governo dell'Ateneo.

3. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, a soggetto individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

4. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile. per gravi motivi, il direttore generale può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.».

Art. 2.

1. Le norme di revisione dello statuto di cui al precedente art. 1, fanno salvi i diritti quesiti dei componenti eletti negli organi di Ateneo. Gli stessi conservano la titolarità delle funzioni cui sono destinati per elezione, sicché le norme di revisione non produrranno effetti sui mandati elettivi in corso fino ad esaurimento degli stessi.

2. Al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dipartimenti attualmente esistenti sono disattivati. I nuovi dipartimenti sono istituiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche di statuto, sulla base di progetti presentati al senato accademico per l'approvazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.

3. Al testo dello statuto sono apportati gli adeguamenti meramente formali e terminologici che risultano conseguenza diretta ed immediata delle modifiche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

1. Il testo integrale dello statuto dell'Università degli studi di Salerno, così come risultante dalle modifiche apportate, è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Fisciano, 3 agosto 2010

Il rettore: PASQUINO

Avvertenza:

Il testo dello statuto dell'Università degli studi di Salerno, come integrato dalle modifiche apportate dal decreto rettorale 3 agosto 2010 rep. n. 2414 è pubblicato e disponibile sul sito www.unisa.it

10A09956

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso pubblico per il finanziamento di un programma di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere nell'ambito della II settimana Nazionale contro la violenza.

PREMESSA.

Il 3 luglio 2009 il Ministro per le pari opportunità e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno siglato un Protocollo d'Intesa al fine di assicurare una piena cooperazione interistituzionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza, compresi quelli fondati su intolleranza di razza, di religione e di genere.

Tale protocollo sottolinea come la scuola contribuisca in maniera preponderante allo sviluppo e alla diffusione di una cultura che rifiuti la violenza e la discriminazione e diffonda la conoscenza dei diritti della persona, del rispetto verso gli altri e dell'educazione alla legalità.

Al fine di creare un momento di riflessione condivisa sui predetti temi il protocollo istituisce la «Settimana contro la violenza» nel corso della quale ogni Istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, è invitata a promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni e del Volontariato sociale, rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere.

Il contesto scolastico rappresenta infatti l'ambito prioritario in cui promuovere e sostenere la cultura dell'accoglienza delle diversità attraverso iniziative volte alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza e di ogni forma di discriminazione.

Agire sul mondo scolastico, coinvolgendo le sue diverse componenti, docenti, studenti e genitori, significa, infatti, porsi in una duplice prospettiva: quella del cambiamento, che investe le nuove generazioni guardando in special modo agli adulti di domani, e quella della prevenzione, che analizza il presente, per contrastare degenerazioni, pregiudizi ed intolleranze.

In una società sempre più complessa e articolata, gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza e alle diverse forme di discriminazione basate su genere, razza/etnia, religione, disabilità, età e orientamento sessuale, la diffusione della cultura della legalità, dei diritti, del rispetto verso gli altri è fondamentale per favorire un cambiamento culturale profondo che sta alla base di una società pienamente inclusiva, a partire dalle giovani generazioni.

In tale contesto, assumono particolare rilevanza gli interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione relativi alla prevenzione e contrasto della violenza di genere, che rappresenta una realtà drammatica nel nostro Paese, anche attraverso la diffusione del numero verde nazionale contro la violenza sulle donne.

Il tema della violenza sui minori, con particolare riguardo alla pedofilia e alla pedopornografia, rappresenta un altro ambito critico in cui si rende necessario l'avvio di un percorso formativo che favorisca la conoscenza e la consapevolezza in un'ottica di prevenzione. Inoltre, sono sempre più numerosi nelle scuole gli episodi legati a fenomeni di «bullismo» nei confronti dei «diversi», ragazzi che si differenziano per etnia, disabilità, orientamento sessuale.

La società italiana è sempre più una società multiculturale, dove convivono ormai persone provenienti da numerose nazioni, ed il fenomeno migratorio si pone come elemento di grande rilevanza per dimensioni, crescita e struttura generazionale. Le realtà scolastiche, in cui convivono studenti italiani e di origine straniera, rappresentano un «laboratorio» per l'affermazione della cultura dell'accoglienza e delle diversità mediante il contrasto degli stereotipi e dei pregiudizi che stanno alla base della violenza e dell'intolleranza a matrice etnico-razziale, cui spesso è correlata anche la discriminazione su base religiosa.

L'intervento educativo contro ogni forma di discriminazione deve tenere conto anche del fatto che spesso le discriminazioni possono manifestarsi sia singolarmente che in maniera multidimensionale, essendo spesso le persone soggette a discriminazioni multiple (ad esempio, uno studente discriminato perché straniero e disabile).

A livello europeo, la lotta alla discriminazione è stata indicata dalla Commissione sin dal 2001, durante il lancio del «Libro bianco sulla gioventù», come una priorità da perseguire per gli stati membri, un invito a lavorare per un piano d'azione comune volto a rafforzare i giovani nel loro impegno contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza verso tutte le forme di discriminazione.

L'importanza dell'istruzione e formazione all'interno della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione è stata da tempo riconosciuta. Il Consiglio europeo ha sottolineato ripetutamente il ruolo dell'istruzione e formazione per la competitività a lungo termine dell'Unione europea nonché per la coesione sociale. Il Consiglio, nel documento del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e formazione, ha previsto tra i suoi obiettivi strategici la promozione dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva. Ha, inoltre, sostenuto che le politiche di istruzione e formazione a livello nazionale devono fare in modo che tutti i cittadini siano in grado di acquisire e sviluppare le loro competenze professionali e le competenze essenziali necessarie per favorire l'eliminazione degli ostacoli all'inclusione, la cittadinanza attiva ed il dialogo interculturale.

Il Dipartimento per le Pari opportunità, in qualità di struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione, intende quindi promuovere il presente avviso pubblico al fine di reperire un organismo cui affidare la realizzazione di un programma di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere.

In particolare, tale programma dovrà essere rivolto agli Istituti scolastici presenti sul territorio nazionale, al personale docente, nonché ai genitori e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche mediante l'opportuno coinvolgimento degli organi collegiali di rappresentanza ai vari livelli.

Tale coinvolgimento persegue una duplice finalità: sensibilizzare congiuntamente la pluralità dei soggetti a vario titolo chiamati a rispondere a possibili insorgenti casi di discriminazione e, contestualmente, rendere efficace il percorso proposto indicando, quale obiettivo generale, la costruzione di una rete territoriale degli istituti scolastici coinvolti e attivi sui temi della violenza e della non discriminazione. La rete degli istituti scolastici dovrebbe essere in grado di generare azioni fluide e sinergiche in relazione agli interventi finalizzati al contrasto delle discriminazioni, a partire dalla rete dei centri territoriali contro le discriminazioni promossa dal Dipartimento per le Pari opportunità Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali e la rete dei soggetti no profit operanti negli specifici ambiti di riferimento.

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire una proposta progettuale ed economica che dovrà prevedere la realizzazione del suddetto programma di attività.

Art. 1.

Oggetto dell'avviso

La proposta progettuale richiesta prevede l'elaborazione, l'organizzazione e la gestione di un programma di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere, e sul contrasto di ogni forma di discriminazione, come indicato in premessa, con le seguenti caratteristiche:

a) destinatari:

almeno 100 Istituti scolastici pubblici e paritari, di ogni ordine e grado, assicurando una equa distribuzione sul territorio nazionale tale da garantire una copertura di tutti i capoluoghi di Regione;

per ogni Istituto scolastico dovrà essere previsto il coinvolgimento delle diverse componenti (dirigenti scolastici e docenti, studenti, genitori). Le iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione proposte dovranno essere calibrate e declinate tenendo conto del target di riferimento (età degli studenti, tipo di scuola, contesto).

b) obiettivi:

avviare percorsi di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, fornendo contenuti teorici ed operativi per il riconoscimento delle forme e degli ambiti della violenza contro le donne;

avviare percorsi di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza nei confronti dei minori, fornendo strumenti conoscitivi sulle diverse forme, con riguardo alla prevenzione e al contrasto della pedofilia e della pedopornografia;

fornire strumenti agli operatori scolastici e ai genitori per il riconoscimento del disagio emotivo e psicologico degli studenti derivante da situazioni di violenza e/o di discriminazione, con particolare riguardo al bullismo nelle sue diverse declinazioni;

avviare percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle diverse forme di discriminazione basate su genere, razza/etnia, religione, disabilità, età e orientamento sessuale, per la promozione della cultura della legalità contro ogni violenza;

contribuire alla diffusione dei numeri telefonici di pubblica utilità del Dipartimento per le pari opportunità, in particolare il 1522 contro la violenza sulle donne, il 114 contro le violenze e gli abusi sui minori e il numero verde 800 90 10 10 e il contact center www.unar.it contro le discriminazioni razziali;

fornire strumenti utili alla costruzione di una rete territoriale di istituti scolastici attivi sui temi della non violenza e non discriminazione, in grado di produrre azioni sinergiche in relazione agli interventi di contrasto, eventualmente in raccordo con i centri territoriali antidiscriminazioni laddove esistenti.

c) periodo:

Il programma di attività deve essere realizzato nell'anno scolastico 2010/2011, a partire dalla Settimana nazionale contro la violenza (11-16 ottobre 2010), in cui saranno concentrate le iniziative da svolgersi nelle scuole individuate in tutte i capoluoghi di regione sul territorio nazionale.

d) modalità:

Gli interventi da realizzarsi nelle scuole di ogni ordine e grado individuate potranno prevedere incontri teorico-pratici con le varie componenti scolastiche, docenti, studenti e genitori, laboratori formativi, esercitazioni pratiche, dibattiti, utilizzando le modalità organizzative più opportune (es. gruppi di partecipanti trasversali, incontri in forma plenaria, *ecc).*

Potranno essere utilizzati materiali informativi e divulgativi adeguati, calibrati a seconda del target di riferimento, in relazione all'ordine di scuola e al grado. Potrà, inoltre, essere fornito a supporto degli interventi materiale didattico (schede didattiche, materiale audiovisivo), utile a favorire un apprendimento consapevole di quelle che possano essere, da una parte, i fattori e le condizioni scatenanti della discriminazione, dall'altra, le ricadute pratiche e psicologiche per chi è discriminato e per chi discrimina.

È opportuno prevedere il coinvolgimento di esperti e testimoni sulle singole aree di intervento, mediante il ricorso alle competenze del mondo dell'associazionismo di settore.

Art. 2.

Proposta progettuale

La proposta progettuale dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni fornite in premessa e all'art. 1 e contenere i seguenti elementi:

1. Descrizione dettagliata del progetto (piano dettagliato e documentato delle scuole coinvolte in ogni regione comprensivo delle relative adesioni, tipologia di attività, ambito specifico di intervento, articolazione temporale e soluzioni organizzative proposte, metodologia didattica applicata, eventuali prestazioni didattico-formative aggiuntive, materiali che si intendono utilizzare, individuazione di esperti e testimoni provenienti dal mondo associativo di settore):

Progetto generale (presupposti, obiettivi, finalità),

Modalità organizzativa,

Metodologia didattica,

Materiali didattici ed operativi di supporto,

Prestazioni didattico formative aggiuntive,

Coinvolgimento di esperti e testimoni.

2. Elenco e *curricula* dei formatori coinvolti nel progetto.

3. Descrizione analitica dell'intervento di ogni formatore nell'ambito dell'iniziativa di sensibilizzazione, informazione e formazione, specificandone le modalità e la durata.

Art. 3.

Risorse programmate

L'ammontare delle risorse destinate alla proposta progettuale di cui al presente avviso è di euro 250.000,00 (IVA inclusa al 20% se dovuta), a valere sul «Fondo per le Politiche relative ai Diritti e le pari opportunità», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per pari opportunità, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

Il contributo del Dipartimento per le pari opportunità può al massimo essere pari all'80% del costo totale previsto per la realizzazione della proposta progettuale presentata. Il soggetto proponente, pertanto, dovrà garantire un cofinanziamento almeno pari al 20% del costo totale.

Detti massimali sono riferiti alla quota finanziabile dal Dipartimento per le pari opportunità ed è, quindi, possibile presentare proposte progettuali che prevedano un costo complessivo superiore, con l'obbligo di attestare con idonea documentazione il residuale finanziamento in proprio o da parte di altri enti o organismi che non deve essere, comunque, inferiore al 20% del costo totale della proposta progettuale stessa.

Art. 4.

Soggetti proponenti

Possono presentare una proposta progettuale, singolarmente o associati in ATI/ATS, esclusivamente:

1) le organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);

2) le cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);

3) gli enti di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);

4) le fondazioni, gli enti morali e le associazioni culturali la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente bando;

5) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Il soggetto proponente deve inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:

rilevanza ed ambito nazionale;

presenza capillare con sedi operative diffuse sull'intero territorio nazionale;

comprovata esperienza almeno triennale nelle materie oggetto del presente avviso pubblico;

non svolgere attività partitiche interne o esterne, oppure dare vita a iniziative politiche.

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta necessariamente dal soggetto proponente, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto sarà possibile solo in relazione a consulenti esterni, esperti e contributi specialistici per i quali il soggetto proponente non disponga di professionalità adeguate. Tali apporti esterni dovranno essere indicati già in sede progettuale, attraverso idonea descrizione e documentazione. Ogni soggetto, singolo o associato, potrà presentare, pena l'inammissibilità delle relative domande, una sola proposta progettuale.

Art. 5.

Documentazione richiesta per la presentazione delle proposte progettuali

I soggetti proponenti dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione in originale e in duplice copia:

A) domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta intestata, firmata dal legale rappresentante dell'organismo e contenere le seguenti indicazioni: la denominazione e la natura giuridica, l'indirizzo della sede legale, il recapito telefonico, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale dell'organismo concorrente, nonché la data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante. Nel caso in cui a presentare la proposta progettuale sia un'ATI/ATS non ancora formalmente costituita, la richiesta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli organismi che ne fanno parte. Laddove, invece, l'ATI/ATS si fosse già costituita la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal legale rappresentante dell'organismo mandatario.

B) Proposta progettuale.

La proposta progettuale dovrà contenere il dettaglio di tutte le caratteristiche specificate nella premessa, all'art. 1 e all'art. 2 del presente avviso.

La proposta dovrà essere corredata da:

dati identificativi del «Capo Progetto» (nome, cognome, luogo e data di nascita, titolo di studio, indirizzo e recapito telefonico e relativo *curriculum*);

curriculum del soggetto proponente;

curricula delle risorse professionali coinvolte;

precedenti esperienze, nelle materie oggetto del presente avviso pubblico, che dovranno essere documentate nel seguente modo:

finalità del progetto realizzato;

durata del progetto;

eventuale corrispettivo erogato per l'attuazione del progetto;

raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

C) Piano finanziario.

Il piano finanziario dovrà indicare il costo complessivo dell'intera proposta progettuale e suddiviso per singole voci. Per il costo complessivo dell'intera proposta progettuale, dovranno essere specificate aliquota e importo IVA se dovuta e la quota di cofinanziamento almeno pari al 20% del costo totale.

In allegato alla documentazione di cui alle sopraindicate lettere *A)*, *B)*, *C)*, dovrà inoltre essere presentata a pena di inammissibilità la seguente documentazione:

1) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente in corso di validità e firmato;

2) copia dello statuto e dell'atto costitutivo dal quale si evinca l'attività pertinente all'oggetto del presente avviso;

3) relazione dell'attività svolta nel triennio 2007/2009 (max 5 cartelle);

4) curricula del personale proposto per l'attuazione della proposta progettuale;

5) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) contenente:

a) autocertificazione (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente avviso;

b) dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) dal legale rappresentante di soggetti di cui all'art. 4 che attesti che il soggetto:

non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti;

è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;

non si trova nelle condizioni per cui nei propri confronti e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che il progetto non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni;

e) dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la disponibilità delle risorse necessarie per il cofinanziamento di cui all'art. 3 del presente avviso.

6. In caso di costituenda ATI/ATS, la documentazione sopra elencata dovrà essere prodotta da ciascun organismo aderente all'ATI/ATS il quale dovrà altresì produrre una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui si attesta la volontà di costituire formalmente tale ATI/ATS in caso di finanziamento della proposta progettuale.

7. In caso di ATI/ATS già formalmente costituita, in aggiunta alla documentazione sopraelencata, dovrà invece essere presentata copia dell'atto di costituzione dell'ATI/ATS.

Art. 6 .

Presentazione delle domande

Le proposte progettuali contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione di cui all'art. 5 del presente avviso dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 13 settembre 2010 in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

intestazione del mittente (nome dell'organismo, indirizzo, telefono e *fax)*;

intestazione dell'Amministrazione procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma;

la dicitura: «Avviso per la realizzazione di programma di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere nell'ambito della II Settimana nazionale contro la violenza».

I progetti dovranno essere presentati a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere e pervenire comunque entro e non oltre il termine perentorio suindicato al seguente indirizzo:

Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - V piano, stanza n. 5013.

La data di presentazione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro apposto dal Dipartimento per le pari opportunità. Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine sopra previsto, non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data e l'ora di ricevimento da parte dell'amministrazione.

I progetti presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso la stanza n. 5013 alle ore 9,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Il plico dovrà contenere la documentazione in originale e in due copie di cui al precedente art. 5.

Non sarà tenuto conto delle offerte pervenute dopo il termine stabilito e presentate in modo difforme dalle indicazioni del presente avviso.

Art. 7.

Cause di inammissibilità

Saranno considerate inammissibili e pertanto escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali:

a) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 4;

b) presentate da soggetti, in forma singola o associata, che risultino presenti in più progetti relativi alla stesso avviso;

c) che richiedano un finanziamento superiore all'importo massimo concedibile;

d) che richiedano un finanziamento superiore all'80% del costo complessivo del progetto;

e) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al soggetto proponente. L'istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura della Commissione di valutazione di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Criteri di valutazione

Per l'istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute sarà istituita una apposita Commissione. Tutte le proposte ammissibili saranno esaminate secondo i criteri di selezione indicati nel presente articolo. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60. I punteggi saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

1. Valutazione della proposta progettuale	Max 60 punti
Completezza, chiarezza, coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 1 dell'avviso	Fino a 20 punti
Qualità organizzativa degli interventi	Fino a 12 punti
Metodologia didattica	Fino a 10 punti
Materiali didattici ed operativi	Fino a 10 punti
Coinvolgimento di esperti e testimoni	Fino a 5 punti
Prestazioni didattico-formative aggiuntive	Fino a 3 punti
2. *Curricula* docenti ed esperienze Ente	Max 30 punti
Esperienze dell'organismo in relazione a progetti per il contrasto alle discriminazioni	Fino a 10 punti
Capacità organizzativa dell'Ente	Fino a 10 punti
Curricula e competenze professionali dei formatori in materia di contrasto alle discriminazioni	Fino a 10 punti
3. Piano economico	Max punti 10
Punteggio totale complessivo	Max punti 100

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata redigerà una graduatoria finale delle proposte progettuali.

La graduatoria conterrà l'elenco delle proposte progettuali ammesse, in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione.

Nel caso in cui due o più proposte progettuali conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria la prima posizione, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio.

Sulla base di tale graduatoria, si procederà al finanziamento della proposta progettuale che ha ottenuto il punteggio più elevato.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di un'unica proposta progettuale, purché ritenuta valida e congrua per l'Amministrazione.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito www.pariopportunita.gov.it

Art. 9.

Modalità di erogazione

Il contributo verrà assegnato in due tranches:

la prima tranche, pari al 50% del totale del contributo concesso, e dietro presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, all'atto della stipula della Convenzione per la concessione del finanziamento;

la seconda tranche, pari al restante 50% del totale del contributo concesso, a saldo, in seguito alla presentazione di fattura o nota di debito e relazione sulle attività realizzate, alla verifica da parte del Dipartimento della loro corretta realizzazione ed al controllo della documentazione di spesa di cui al successivo art. 10.

Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del proponente. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo sarà corrisposto fino a concorrenza dell'importo delle spese effettivamente sostenute.

Art. 10.

Limiti di esigibilità delle spese

Il piano finanziario dovrà essere redatto considerando le seguenti indicazioni:

1. L'ammontare minimo del cofinanziamento da parte del soggetto proponente sarà pari al 20%.

2. Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi di coordinamento e amministrazione di progetto non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.

3. Non saranno riconosciute esigibili le spese rientranti nell'ambito delle attività di promozione del progetto che prevedono la costruzione *ex novo* di siti web.

4. Le spese generali non possono eccedere il 10% del costo complessivo del progetto.

Art. 11.

Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione della proposta progettuale

Le attività dovranno essere avviate, inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro la data del 12 ottobre 2010, giorno di inizio della II Settimana contro la violenza. Entro 45 giorni dalla conclusione dell'attività progettuale, il soggetto attuatore dovrà presentare la sotto-indicata documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:

relazione finale;

rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;

elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa.

I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione della proposta progettuale dovranno essere conservati e resi disponibili all'Amministrazione fino a due anni dalla conclusione della proposta progettuale. Il Dipartimento per le pari opportunità si riserva di effettuare verifiche in loco a campione sull'effettiva esecuzione delle attività.

Art. 12.

Utilizzo del logo del Dipartimento per le pari opportunità

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le pari opportunità con la dicitura «Progetto finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della II Settimana contro la violenza» sulla documentazione informativa, compresi i siti internet, e i materiali di promozione del progetto. Il predetto logo sarà fornito dall'Amministrazione procedente all'avvio delle attività. Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

Art. 13.

Altre informazioni

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo di seguito indicato non oltre 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti, indicando nella voce «Oggetto» l'articolo o gli articoli dell'avviso sul quale si intende avere più informazioni: dgunar@palazzochigi.it. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet: www.pariopportunita.gov.it. Il responsabile del procedimento è il dott. Mauro Valeri - tel. 06/67792267. Il presente avviso è disponibile anche sul sito internet del Dipartimento per le pari opportunità all'indirizzo: www.pariopportunità.gov.it e verrà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su due quotidiani.

10A10001

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2010 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all'1 per cento.

10A10000

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo SICURCERT S.r.l., in Pistoia

Con decreto del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo SICURCERT S.r.l., con sede legale in via Spontini, 10 - Pistoia, acquisita in atti in data 20 aprile 2010, prot. n. 32674, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo SICURCERT S.r.l., con sede legale in via Spontini, 10 - Pistoia, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

10A09944

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo PLC S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo PLC S.r.l., con sede legale in Via Ancona, 21 - Roma, acquisita in atti in data 6 maggio 2010, prot. n. 45215, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo PLC S.r.l., con sede legale in Via Ancona, 21 - Roma, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

10A09945

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo Ente certificazioni macchine S.r.l., in Savignano s./Panaro.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo Ente certificazioni macchine S.r.l., con sede legale in via Mincio, 386 - Savignano s./Panaro (Modena), acquisita in atti in data 11 maggio 2010, prot. n. 48475, nonché la documentazione allegata;

L'organismo Ente certificazioni macchine S.r.l., con sede legale in via Mincio, 386 - Savignano s./Panaro (Modena), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea

10A09946

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al provvedimento n. 115 del 16 giugno 2010, recante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica "Nobivac CEP"».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 15 luglio 2010, a pag. 57, laddove è scritto:

«………*omissis*. Nobivac CEP può essere somministrato in concomitanza, ma in siti di inoculo separati, con il vaccino Nobivac KC.»,

leggasi:

«………*omissis*. Nobivac CEP può essere somministrato in concomitanza con il vaccino Nobivac KC.».

10A09993

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 48 del 5 maggio 2010, recante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario "Presponse" e "Triangle 4"».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 22 maggio 2010, a pag. 21, laddove è scritto:

Presponse:

miscelazione e riempimento presso officina Fort Dodge Animal Health - Charles City (Iowa - USA;

etichettatura, confezionamento e rilascio lotti presso officina Fort Dodge Laboratories Sligo (Irlanda).

Triangle 4:

produzione e rilascio dei lotti presso l'officina Fort Dodge Laboratories Sligo (Irlanda),

leggasi:

Presponse:

miscelazione e riempimento presso officina Fort Dodge Animal Health - Charles City (Iowa - *USA)*;

etichettatura, confezionamento e rilascio lotti presso officina Fort Dodge Laboratories Ireland Sligo (Irlanda).

Triangle 4:

produzione e rilascio dei lotti presso l'officina Fort Dodge Laboratories Ireland Sligo (Irlanda).

10A09994

Comunicato relativo al provvedimento n. 69 del 21 aprile 2010, recante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "Fortekor"».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2010, a pag. 69, concernente il medicinale per uso veterinario FORTEKOR, laddove è scritto:

Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

Principio attivo: Benazepril cloridrato 2,5 mg

Eccipienti: invariati,

leggasi:

Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

Principio attivo: Benazepril cloridrato 2,5 mg, 5 mg o 20 mg

Eccipienti: invariati.

10A09995

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, rivisitazione del sistema di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque di piattaforma autostradale lungo il tratto autostradale Rivoli-Savoulx presentato dalla Società Sitaf S.p.A. in Susa.

Con la determinazione direttoriale DVA-2010-0019462 del 4 agosto 2010 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta l'assoggettabilità a V.I.A. del progetto dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, rivisitazione del sistema di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque di piattaforma autostradale lungo il tratto autostradale Rivoli-Savoulx presentato dalla Società SITAF S.p.a. con sede in frazione San Giuliano 2, C.P. 59c 10059 Susa (Torino).

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A09996

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto del nuovo svincolo autostradale e Stazione di Santa Maria del Piave, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia in Roma.

Con la determinazione direttoriale DVA-2010-0019248 del 2 agosto 2010 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto del nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa maria del Piave, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia con sede in via Bergamini 50 - 00159 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A09997

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di un metanodotto di interconnessione Italia - Grecia, «Progetto Poseidon» relativamente alla parte ricadente sotto la giurisdizione italiana.

Con decreto DSA-DEC-2010-0000469 del 2 agosto 2010 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto di un Metanodotto di Interconnessione Italia - Grecia, «Progetto Poseidon», relativamente alla parte ricadente sotto la giurisdizione italiana, presentato dalla Società IGI Poseidon S.A. con sede legale in Grecia e sede in Italia presso la Società Edison S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A09998

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità del medicinale «Decaven»

Estratto determinazione V&A PC n. 94 del 12 luglio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Clintec Parenteral S.A., con sede in 6, Avenue L. Pasteur - Z.I. De Coignieres, B.P. 56 - 78311 Maurepas Cedex - Francia, rappresentata dalla società Baxter S.p.a., con sede in Piazzale dell'Industria, 20 - Roma, con codice fiscale 00492340583.

Specialità medicinale: DECAVEN.

Confezione:

A.I.C. n. 034581013 - concentrato per soluzione per infusione 1 flacone da 50 ml riempito con 40 ml;

A.I.C. n. 034581025 - concentrato per soluzione per infusione 25 flaconi da 50 ml riempiti con 40 ml.

È ora trasferita alla società: Baxter S.P.A., con sede in Piazzale dell'Industria, 20 - Roma, con codice fiscale 00492340583.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09831

Trasferimento di titolarità del medicinale «Clinoleic»

Estratto determinazione V&A PC n. 95 del 12 luglio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Clintec Parenteral S.A., con sede in 6, Avenue L. Pasteur - Z.I. De Coignieres, B.P. 56 - 78311 Maurepas Cedex - Francia, rappresentata dalla società Baxter S.p.a., con sede in Piazzale dell' Industria, 20 - Roma, con codice fiscale 00492340583.

Specialità medicinale CLINOLEIC.

Confezione:

A.I.C. n. 033443019 - 20% flacone e.v. 100 ml;

A.I.C. n. 033443021 - 20% flacone e.v. 250 ml;

A.I.C. n. 033443033 - 20% flacone e.v. 500 ml;

A.I.C. n. 033443045 - 20% flacone e.v. 1000 ml;

A.I.C. n. 033443058 - 20% flacone ev 125 ml;

A.I.C. n. 033443060 - 20 % sacca in plastica da 350 ml confezione 12 unità;

A.I.C. n. 033443072 - 20 % sacca in plastica da 100 ml confezione 24 unità;

A.I.C. n. 033443084 - 20 % sacca in plastica da 500 ml confezione 10 unità;

A.I.C. n. 033443096 - 20 % sacca in plastica da 1000 ml confezione 6 unità;

A.I.C. n. 033443108 - 20 % sacca in plastica da 250 ml confezione 20 unità;

A.I.C. n. 033443110 - 20% 100 ml in sacca da 10 unità;

A.I.C. n. 033443122 - 20% 250 ml in sacca da 10 unità;

A.I.C. n. 033443134 - 20% 350 ml in sacca da 10 unità;

A.I.C. n. 033443146 - 20% 500 ml in sacca da 12 unità.

È ora trasferita alla società: Baxter S.p.a., con sede in Piazzale dell' Industria, 20 - Roma, con codice fiscale 00492340583.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09830

Trasferimento di titolarità del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Actavis»

Estratto determinazione V&A PC n. 96 del 12 luglio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Actavis Group PTC EHF, con sede in Reykjavikurvegi 76-78, Hafnarfjördur - Islanda, rappresentata dalla società Actavis Italy S.p.a., con sede in Via Luigi Pasteur, 10 - Nerviano (Milano), con codice fiscale 09193481000.

Specialità medicinale PIPERACILLINA E TAZOBACTAM ACTAVIS.

Confezione:

A.I.C. n. 039577010 - «2g/0,25 g polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 039577022 - «2g/0,25 g polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 12 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 039577034 - «4g/0,5 g polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 12 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 039577046 - «4g/0,5 g polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro.

È ora trasferita alla società: Actavis Italy S.p.a., con sede in Via Luigi Pasteur, 10 - Nerviano (Milano), con codice fiscale 09193481000.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09829

Trasferimento di titolarità del medicinale «Cacit Vitamina D3»

Estratto determinazione V&A PC n. 97 del 12 luglio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Procter & Gamble S.r.l., con sede in Viale Giorgio Ribotta, 11 - Roma, con codice fiscale 05858891004.

Specialità Medicinale CACIT VITAMINA D3.

Confezione:

A.I.C. n. 032033019 - 30 bustine 1000 mg/880 ui;

A.I.C. n. 032033033 - 30 bustine 500 mg/440 ui;

A.I.C. n. 032033058 - 46 bustine 1000mg/880 u.i.;

A.I.C. n. 032033060 - 46 bustine 500 mg/ 440 ui.

È ora trasferita, a seguito di cessione di ramo di azienda, alla società: Warner Chilcott Italy S.r.l., con sede in Viale Giorgio Ribotta, 11 - Roma, con codice fiscale 10633241004.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09828

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Laboratorio Orafo Agostini S.a.s. di Lanfranchini Angela Maria & C., con sede legale in via Alberganti, 7 - Omegna (Verbania), già assegnataria del marchio di identificazione 12 VB, è stata cancellata - ai sensi dell'art. 7, comma 4, decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 dello stesso decreto, tenuto dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. Il provvedimento, che dispone anche il ritiro del marchio di identificazione 12 VB, è stato adottato con Determinazione del segreteario generale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola n. 54 del 5 marzo 2010.

L'impresa suddetta, a cui è stato notificato il provvedimento, non ha provveduto a restituire i punzoni in dotazione, recanti l'impronta del marchio di identificazione 12 VB.

Si diffidano dall'uso tutti i detentori dei suddetti punzoni, qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (art. 25, comma 1, decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

10A09999

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-190) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.